

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 392 del 19/03/2018

Seduta Num. 12

Questo lunedì 19 **del mese di** marzo
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/416 del 15/03/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: L.R. 2/2004 E S.M.I. - DISPOSIZIONI PER IL RIPARTO DELLE RISORSE
STANZIATE A TITOLO DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA NEL
BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE 2018-2020. DEFINIZIONE
DELLE MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE E IL
FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI INVESTIMENTO DELLE
UNIONI DI COMUNI MONTANI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE,
LIQUIDAZIONE E REVOCA DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA.
ANNULLAMENTO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N.
274/2010 E N. 368/2016.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Mauro Innocenti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2 e s.m.i., "Legge per la montagna", ed in particolare l'art. 1 "Principi generali", l'art. 3 bis "Programma regionale per la montagna", l'art. 4 "Programma triennale d'investimento" e l'art. 8 "Fondo regionale per la montagna";

Viste inoltre:

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018";
- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 26, "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018)";
- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27, "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";

Visti nello specifico i seguenti articoli della citata L.R. n. 25/2017:

- art. 33, con il quale è stato riformulato l'art. 4 della citata L.R. n. 2/2004 e s.m.i., sostituendo in particolare alle previgenti norme in materia di "Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna" nuove norme in materia di "Programma triennale d'investimento";
- art. 34, con il quale è stato riformulato l'art. 8 della citata L.R. n. 2/2004 e s.m.i.;
- art. 56, che, al comma 3, dispone l'abrogazione, tra gli altri, del previgente art. 6 della medesima citata L.R. n. 2/2004 e s.m.i., contenente norme in materia di "Programma annuale operativo (PAO)";

Richiamata la propria deliberazione del 28/12/2017 n. 2191, recante "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.";

Dato atto che, nell'ambito del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020, risultano stanziati sul capitolo U03455 "Fondo regionale per la montagna. Trasferimenti alle Comunità montane e ad altre forme associative di Comuni montani per il finanziamento di interventi per lo sviluppo delle zone montane (art.11, comma 1, lett. a), abrogato; art. 1, comma 5 bis e art. 8, comma 2, lett. b) e comma 3, L.R. 20 gennaio 2004, n.2)", le seguenti risorse, per le quali deve opportunamente provvedersi al riparto tra gli Enti beneficiari:

- anno 2018 euro 6.000.000,00

- anno 2019 euro 4.000.000,00
- anno 2020 euro 4.000.000,00

Richiamata la deliberazione assembleare del 22 dicembre 2009, n. 268, con oggetto "Programma regionale per la montagna (L.R. 2/2004, art. 3 bis). (Proposta della Giunta regionale in data 9 novembre 2009, n. 1775)";

Richiamato in particolare il punto 3.4 "Riparto del Fondo regionale montagna" dell'Allegato 1 alla suddetta deliberazione assembleare n. 268/2009, costituente il Programma regionale per la montagna 2009-2011, di seguito PRM, tuttora vigente;

Considerato che al terzo capoverso del detto punto 3.4 del vigente PRM è specificato che "per una quota parte, pari ad almeno il cinquanta per cento dei complessivi stanziamenti annuali" le risorse disponibili a titolo del Fondo regionale per la montagna, di seguito FRM, "sono ripartite fra gli Enti locali associativi nei cui ambiti sono ricompresi comuni montani" sulla base di criteri automatici afferenti alle rispettive dimensioni demografiche e territoriali, mentre al successivo quarto capoverso è specificato che "Le residue risorse disponibili a titolo del fondo regionale per la montagna sono assegnate a favore dei singoli Accordi-quadro sulla base di criteri di premialità";

Osservato che il medesimo terzo capoverso del punto 3.4 del vigente PRM non fissa un valore percentuale massimo, per cui può essere comunque ammessa, qualora sia ritenuta opportuna, la destinazione a favore delle Unioni di Comuni montani beneficiarie della totalità degli stanziamenti disponibili a titolo del FRM sulla base dei soli criteri di riparto automatici;

Richiamata la propria deliberazione n. 274 dell'8 febbraio 2010, recante "Indirizzi per la predisposizione, l'approvazione e il finanziamento degli Accordi quadro per lo sviluppo della montagna", e in particolare l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della medesima, che dispone anche in merito ai criteri di riparto delle risorse disponibili a titolo del FRM;

Osservato:

- che le disposizioni contenute nella richiamata propria deliberazione n. 274/2010, essendo specificamente riferite allo strumento dell'Accordo-quadro per lo sviluppo della montagna, non più previsto e normato in conseguenza delle modifiche apportate dalla L.R. n. 25/2017 al testo della più volte citata L.R. n. 2/2004 e s.m.i., risultano non più attuali;

- che agli "Indirizzi per la predisposizione, l'approvazione e il finanziamento degli Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna" contenuti nell'Allegato 1 alla medesima deliberazione n. 274/2010, risultanti non più attuali, devono quindi opportunamente sostituirsi ora "Modalità per la predisposizione, l'approvazione e il finanziamento dei Programmi triennali di investimento delle Unioni di Comuni montani;

Ritenuto pertanto di annullare la propria deliberazione n. 274/2010 e di disporre con il presente provvedimento ai fini dell'approvazione delle modalità di cui al precedente ultimo alinea e della determinazione dei criteri di riparto delle risorse stanziare a titolo del FRM nel bilancio di previsione della Regione 2018-2020;

Considerata nel merito l'urgenza di ripartire e attribuire le risorse stanziare a titolo del Fondo Regionale per la Montagna nel bilancio di previsione della Regione 2018-2020, allo scopo di consentire la sollecita approvazione dei Programmi triennali d'investimento delle Unioni di Comuni montani riferiti al triennio 2018-2020;

Ritenuta l'opportunità di disporre il riparto, a favore delle Unioni di Comuni montani e dei Comuni fusi comprendenti zone montane non ricompresi in Unioni di Comuni montani, più sotto elencati, della totalità delle risorse stanziare a titolo del FRM nel bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020 sulla base dei soli criteri indicati al più volte richiamato punto 3.4, terzo capoverso, del vigente PRM, e quindi dei seguenti parametri:

- sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti;
- quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti;

Ritenuto di dovere ribadire che gli interventi che potranno essere ammessi a finanziamento a valere sul Fondo Regionale per la Montagna per il triennio 2018-2020 dovranno riguardare interamente ed unicamente le zone montane ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. 2/2004 e s.m.i.;

Vista la L.R. 21 dicembre 2012, n. 21, "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", che detta, tra le altre, norme in materia di individuazione di ambiti territoriali ottimali, di adeguatezza dimensionale delle Unioni di Comuni istituite per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale, di trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni ovvero

di subentro a preesistenti Comunità montane di più Unioni di Comuni;

Preso atto che, sulla base degli atti depositati presso il competente Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e Territoriale, le seguenti Unioni di Comuni, all'interno dei cui ambiti territoriali sono ricomprese zone montane definite ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. 2/2004, risultano costituite negli ambiti territoriali ottimali a norma della L.R. n. 21/2012 e, in quanto tali, possono essere destinatarie dei finanziamenti disponibili a titolo del Fondo regionale per la montagna:

- Unione Montana Valli Trebbia e Luretta;
- Unione Montana Alta Valnure;
- Unione Valnure e Valchero;
- Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda;
- Unione Comuni Valli Taro e Ceno;
- Unione Montana Appennino Parma Est;
- Unione dei Comuni Val d'Enza;
- Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
- Unione Tresinaro Secchia;
- Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- Unione dei Comuni del Frignano;
- Unione Terre di Castelli;
- Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese;
- Unione Montana dei Comuni Valli Savena-Idice;
- Nuovo Circondario Imolese
- Unione della Romagna Faentina;
- Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana;
- Unione dei Comuni Valle del Savio;
- Unione Rubicone e Mare;
- Unione di Comuni Valmarecchia;

Preso peraltro atto che, come previsto nelle rispettive leggi regionali istitutive, i seguenti Comuni, istituiti a seguito della fusione di preesistenti Comuni montani, definiti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. 2/2004 e s.m.i., ovvero della

fusione di un preesistente Comune montano e di altri Comuni non montani:

- Alta Val Tidone, istituito con L.R. 18 luglio 2017, n. 13
- Alto Reno Terme, istituito con L.R. 23 novembre 2015, n.19

non aderenti ad Unioni di Comuni montani, sono ad esse equiparati "ai fini dell'accesso ai contributi previsti per programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni" e che, in particolare, "ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2" accedono ai benefici di legge in relazione alla popolazione e alla superficie dei territori individuati come zone montane;

Ritenuto quindi di estendere ai detti Comuni di Alta Val Tidone e di Alto Reno Terme l'accesso ai finanziamenti a titolo del FRM disponibili nel bilancio di previsione della Regione 2018-2020 e di considerarli pertanto ai fini del riparto;

Dato atto che l'adozione con il presente atto di disposizioni in merito al riparto delle risorse a titolo del FRM con criteri oggettivi, determinando la non sussistenza di ambiti di discrezionalità, consente di attribuire al Responsabile del Servizio competente in materia di sviluppo della montagna il compito di provvedere con propria determinazione al riparto della totalità degli stanziamenti a titolo del FRM disponibili nel bilancio di previsione della Regione 2018-2020;

Ritenuto pertanto di disporre a tal fine con la presente deliberazione;

Richiamata inoltre la propria deliberazione del 22 marzo 2016 n. 368, recante "Definizione delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del Fondo regionale per la montagna, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, L.R. 2/2004 e s.m.i.";

Visti:

- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- in particolare l'Appendice tecnica dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ed in particolare l'Esempio n. 3/b - "Realizzazione di un'opera con il contributo della Regione ad un ente locale";

Osservato che, alla luce delle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi appena

richiamate, appare opportuno provvedere a dettagliare maggiormente le modalità di concessione, liquidazione e revoca del FRM;

Ritenuto pertanto di annullare la propria deliberazione n. 368/2016 e di disporre con il presente provvedimento la ridefinizione delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del Fondo regionale per la montagna;

Ritenuto, al fine di dettare opportune modalità per la predisposizione, l'approvazione e il finanziamento dei Programmi triennali di investimento, di cui trattasi, e di ridefinire altresì le modalità di concessione, liquidazione e revoca dei finanziamenti a titolo del FRM, di approvare l'Allegato "MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI INVESTIMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI MONTANI E MODALITÀ DI CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto infine opportuno fissare al 18 maggio 2018 la scadenza entro la quale i Soggetti destinatari delle quote di riparto dei finanziamenti a titolo del Fondo regionale per la montagna disponibili nel bilancio di previsione della Regione 2018-2020, devono trasmettere alla Regione i rispettivi Programmi triennali di investimento riferiti al triennio 2018-2020;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- la L. 16 gennaio 2003, n. 3, "Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione" e in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";
- la L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i. ed in particolare l'art. 26, comma

1;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001" con la quale sono stati individuati i dirigenti a cui, con decorrenza 1/3/2016, è conferito l'incarico di Direttore generale delle Direzioni "Gestione, Sviluppo e istituzioni", "Cura del territorio e dell'ambiente", "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa" e "Agricoltura";
- n. 93 del 29 gennaio 2018 concernente "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020" ed in particolare l'allegato B), "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";
- n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m.i., per quanto applicabile, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 del 11 luglio 2016, n. 85 del 30 gennaio 2017;

Richiamate inoltre:

- la determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente del 29 aprile 2016, n. 7283, concernente "Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";
- la determinazione dirigenziale n. 19063 del 24 novembre 2017 recante "Provvedimento di nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna", Paola Gazzolo;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni espresse nella premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di annullare la propria deliberazione dell'8 febbraio 2010, n. 274, recante "Indirizzi per la predisposizione, l'approvazione e il finanziamento degli Accordi quadro per lo sviluppo della montagna";
2. di prevedere l'effettuazione del riparto, a favore delle Unioni di Comuni montani e dei Comuni fusi comprendenti zone montane non ricompresi in Unioni di Comuni montani, della totalità delle risorse stanziare a titolo del Fondo regionale per la montagna nel bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione 2018-2020, per un ammontare totale pari a € 14.000.000,00, esclusivamente con i criteri automatici previsti al punto 3.4, terzo capoverso, del vigente Programma regionale per la montagna, approvato con deliberazione assembleare del 22/12/2009, n. 268, e quindi dei seguenti parametri:
 - sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti;
 - quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti;
1. di ammettere a finanziamento a valere sul Fondo regionale per la montagna per il triennio 2018-2020 interventi che si configurano come investimenti pubblici e che riguardano interamente ed unicamente le zone montane definite ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. 2/2004 e s.m.i.;
2. di individuare quali beneficiari delle quote di riparto dei finanziamenti disponibili a titolo del Fondo regionale per la montagna nel Bilancio di previsione della Regione 2018-2020 i seguenti Enti:
 - Comune di Alta Val Tidone;
 - Unione Montana Valli Trebbia e Luretta;
 - Unione Montana Alta Valnure;
 - Unione Valnure e Valchero;
 - Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda;
 - Unione Comuni Valli Taro e Ceno;

- Unione Montana Appennino Parma Est;
- Unione dei Comuni Val d'Enza;
- Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano
- Unione Tresinaro Secchia;
- Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- Unione dei Comuni del Frignano;
- Unione Terre di Castelli;
- Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
- Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- Comune di Alto Reno Terme;
- Unione Montana dei Comuni Valli Savena-Idice;
- Nuovo Circondario Imolese
- Unione della Romagna Faentina;
- Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana;
- Unione dei Comuni Valle del Savio;
- Unione Rubicone e Mare;
- Unione di Comuni Valmarecchia;

1. di affidare al Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, competente per la materia dello sviluppo della montagna, l'adozione della determinazione per disporre il riparto delle risorse stanziare a titolo del Fondo regionale per la montagna nel Bilancio di previsione della Regione 2018-2020;
2. di annullare la propria deliberazione del 22 marzo 2016, n. 368, recante "Definizione delle modalità di concessione, liquidazione e revoca del Fondo regionale per la montagna, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, L.R. 2/2004 e s.m.i.";
3. di approvare l'Allegato 1 "MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI INVESTIMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI MONTANI E MODALITÀ DI CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di fissare al 18 maggio 2018 la scadenza entro la quale i

Soggetti destinatari delle quote di riparto dei finanziamenti a titolo del Fondo regionale per la montagna disponibili nel bilancio di previsione della Regione 2018-2020, elencati al precedente punto 4, devono trasmettere alla Regione i propri Programmi triennali di investimento;

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato 1

MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE, L'APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI TRIENNALI DI INVESTIMENTO DELLE UNIONI DI COMUNI MONTANI E MODALITÀ DI CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEL FONDO REGIONALE MONTAGNA

1 PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO

1.1 Soggetti titolari

Le Unioni di Comuni montani, come definite ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.R. 21/2012, sono i soggetti titolari dei Programmi triennali di investimento ex art. 4 L.R. 2/2004 e s.m.i..

Qualora non abbiano aderito ad Unioni di Comuni, i Comuni derivanti da fusione, nel cui ambito territoriale siano comprese zone montane definite ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.R. 2/2004 e s.m.i., sono parimenti soggetti titolari di Programmi triennali di investimento, in quanto equiparati alle Unioni di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni.

1.2 Natura dei progetti e fonti di finanziamento

Il Programma triennale di investimento, di seguito Programma, in coerenza con le linee d'indirizzo del Programma regionale per la montagna, di seguito PRM, contempla le opere e gli interventi per il cui finanziamento è previsto l'utilizzo delle risorse a titolo del Fondo regionale per la montagna, di seguito FRM, attribuite nel triennio di riferimento.

Le opere e gli interventi previsti nel Programma devono obbligatoriamente configurarsi come investimenti pubblici.

Le opere e gli interventi programmati possono essere finanziati, oltre che con le risorse derivanti dal FRM, anche con risorse poste a carico dei bilanci di altri soggetti cofinanziatori.

Per il finanziamento delle opere e degli interventi previsti non è ammesso il cumulo con altri contributi di fonte regionale.

1.3 Contenuti

Il Programma elenca i progetti che il soggetto titolare intende realizzare nel triennio utilizzando le risorse attribuite a titolo del FRM.

I progetti sono descritti in schede che riportano:

- titolo (*)
- dimostrazione del carattere d'investimento pubblico
- localizzazione dell'intervento
- descrizione dell'intervento
- risultati attesi
- dimostrazione della fattibilità tecnica e amministrativa
- costo complessivo (*)
- fonti di finanziamento (*)
- cronoprogramma (*)

Il Programma presenta altresì una scheda riassuntiva che riporta sinteticamente, in forma sinottica, i dati segnalati con (*) sopra elencati, riferiti ai singoli progetti.

1.4 Spese ammissibili

Le spese ammissibili, comprensive dell'IVA, sono riferibili esclusivamente a interventi localizzati in zone montane e in particolare alle seguenti voci:

- opere nuove, di completamento, manutenzioni straordinarie;
- acquisizione di beni immobili o mobili.

Le spese tecniche sono riconosciute entro il limite del 10% dell'importo dei lavori al netto dell'IVA.

In riferimento alle spese tecniche per i lavori, sono ammissibili a norma di legge:

- le spese derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative del Soggetto attuatore;
- le spese relative agli incentivi per funzioni tecniche, come normati dal Codice degli appalti.

1.5 Approvazione e presentazione da parte dei Soggetti titolari

Il Soggetti titolari, indicati al punto 1.1, predispongono e approvano con deliberazione dell'organo competente il loro Programma e lo presentano alla Regione, trasmettendolo con PEC al Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna, entro la scadenza indicata con apposita deliberazione della Giunta regionale, ai fini della verifica dell'ammissibilità degli interventi programmati in relazione alla loro coerenza con il vigente PRM e con le disposizioni contenute nel presente documento.

1.6 Verifica dell'ammissibilità e provvedimenti conseguenti

Il Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna provvede alla verifica di ammissibilità dei singoli Programmi presentati entro trenta giorni dalla data di trasmissione e, a seguito di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore del Soggetto titolare del Programma le quote di finanziamento attribuite a titolo di riparto del FRM.

In attuazione di quanto è previsto al comma 5 dell'art. 4 della L.R 2/2004 e s.m.i., in caso di riscontro d'incoerenze con le linee d'indirizzo definite dal PRM e/o con le prescrizioni del presente documento, il Programma è rinviato al Soggetto titolare, che lo modifica e torna ad approvarlo e a trasmetterlo alla Regione.

2 FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA

2.1 Concessione

La concessione e l'impegno delle quote di finanziamento a titolo del FRM, a favore dei Soggetti titolari dei Programmi, sono disposti a fronte della trasmissione alla Regione delle progettazioni definitive relative ai singoli interventi previsti nell'ambito dei Programmi, complete dei CUP (Codice Unico di Progetto) ad essi attribuiti, dei cronoprogrammi e dei relativi provvedimenti di approvazione.

Qualora non risultino direttamente titolari dei progetti, i Soggetti titolari dei programmi provvedono alla verifica delle documentazioni presentate dai Soggetti titolari dei progetti e le approvano. In questi casi, gli ulteriori provvedimenti di approvazione sono trasmessi contestualmente alla Regione, a completamento della documentazione da presentare ai fini della concessione o della liquidazione dei finanziamenti a titolo del FRM.

Le quote di finanziamento concesse sono rideterminate a seguito dell'espletamento delle procedure di gara e della quantificazione dei ribassi d'asta; a tale fine, in sede di prima presentazione di richieste di liquidazione dei contributi concessi per i singoli interventi finanziati, i Soggetti beneficiari trasmettono:

- determinazioni di aggiudicazione;
- quadri economici di aggiudicazione, in caso di lavori;
- provvedimenti di presa d'atto e approvazione nei casi in cui i Soggetti titolari dei Programmi non risultino anche titolari dei progetti finanziati.

I ribassi d'asta conseguiti, per le quote parti poste a carico del FRM, si configurano come economie di spesa rese indisponibili; alla loro determinazione e stralcio si provvede in sede di prima liquidazione dei contributi concessi.

2.2 Esigibilità delle spese

Sono rendicontabili le spese ammissibili, sostenute successivamente alla data di adozione dell'atto di concessione e impegno del finanziamento assegnato a titolo del FRM, per le quote effettivamente riferite ai singoli esercizi di imputazione contabile.

2.3 Liquidazione

Le risorse, concesse a titolo del Fondo regionale per la montagna in applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 2.1, sono liquidate a favore dei Soggetti titolari dei Programmi secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso di opere:
- una prima quota pari al 10% del contributo riconoscibile, a fronte della presentazione di:
 - contratto sottoscritto;
 - verbale di consegna dei lavori;
 - provvedimenti di presa d'atto e approvazione nei casi in cui i Soggetti titolari dei Programmi non risultino anche titolari dei progetti finanziati.
 - successivi acconti, fino alla concorrenza del 80% del contributo totale riconoscibile, a fronte della presentazione di:
 - stati di avanzamento lavori (SAL) di importo comunque sufficiente a consentire la liquidazione di quote di contributo almeno pari al 20% del finanziamento totale riconoscibile;
 - certificati di pagamento rilasciati dal RUP;
 - fatture quietanzate;
 - provvedimenti di presa d'atto e approvazione nei casi in cui i Soggetti titolari dei Programmi non risultino anche titolari dei progetti finanziati;

- apposite schede contenenti i dati in ordine allo stato di attuazione delle opere e alla contabilità dei lavori e il calcolo delle ripartizioni della spesa posta a carico di ciascun soggetto finanziatore;
 - il saldo, a seguito dell'avvenuta ultimazione delle opere, sulla base della presentazione di:
 - certificato di regolare esecuzione o collaudo e relativo provvedimento di approvazione;
 - rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e relativo provvedimento di approvazione;
 - atti di liquidazione delle spese a saldo;
 - provvedimenti di presa d'atto e approvazione nei casi in cui i Soggetti titolari dei Programmi non risultino anche titolari dei progetti finanziati;
- b) nel caso di acquisizione di beni immobili o mobili:
- successivi acconti, fino al raggiungimento del 80% del contributo totale riconoscibile, a fronte della presentazione di:
 - copia del preliminare di acquisto, nei casi di acquisizione di beni immobili;
 - documentazione delle spese sostenute, di importo comunque sufficiente a consentire la liquidazione di quote di contributo almeno pari al 20% del finanziamento totale riconoscibile, comprensiva delle fatture quietanzate;
 - provvedimenti di presa d'atto e approvazione nei casi in cui i Soggetti titolari dei Programmi non risultino anche titolari dei progetti finanziati;
 - il saldo sulla base della presentazione di:
 - copia del rogito, nei casi di acquisizione di beni immobili;
 - rendiconto analitico delle spese complessivamente sostenute e relativo provvedimento di approvazione;
 - atti di liquidazione delle spese a saldo;
 - provvedimenti di presa d'atto e approvazione nei casi in cui i Soggetti titolari dei Programmi non risultino anche titolari dei progetti finanziati.

2.4 Scadenza per la conclusione dei progetti

I Soggetti titolari dei Programmi, per i quali siano state concesse quote di finanziamento a titolo del FRM, devono garantire l'avanzamento dell'attuazione e la conclusione dei singoli interventi previsti negli stessi Programmi secondo le scadenze indicate nei cronoprogrammi approvati, riferiti ai medesimi singoli interventi, e comunque entro il 31/12/2020.

2.5 Scadenza per la presentazione delle rendicontazioni

Le rendicontazioni delle spese sostenute, per le quali siano stati concessi contributi a titolo del FRM, devono essere presentate al Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna, con lettera di trasmissione a firma del dirigente più alto in grado dell'Ente beneficiario inviata a mezzo PEC, entro il mese di marzo dell'anno successivo all'esercizio in cui risultano registrati i relativi impegni di spesa, a pena della revoca delle quote di contributo non tempestivamente rendicontate.

2.6 Revoche

La mancata conclusione e/o rendicontazione entro le scadenze previste degli interventi previsti nei Programmi, per i quali siano stati concessi contributi a titolo del FRM, comporta la revoca dei contributi concessi non liquidabili; la revoca è disposta con apposito atto del Responsabile del Servizio regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

La mancata attuazione degli interventi, per i quali siano state concesse ed eventualmente liquidate quote di finanziamento a titolo del FRM, comporta la revoca della totalità dei contributi concessi e l'eventuale recupero delle somme liquidate.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/416

IN FEDE

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/416

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 392 del 19/03/2018

Seduta Num. 12

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi